

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

(59^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina » (524) (D'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1005,	1006
MARCHISIO		1006
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze		1005

« Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari » (700) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1007,	1009
BRACCESI, relatore		1007
BOSCO		1008

« Estensione del beneficio della 13^a mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati » (702) (D'iniziativa dei deputati Tito-

manlio Vittoria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, ff. relatore	Pag. 1012,	1013
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro		1013

« Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (818) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	997, 1003,	1004
BERTOLI	999, 1002,	1003
BRACCESI, relatore		997
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro	999, 1001,	1002
MARIOTTI	999, 1002,	1003
SPAGNOLLI		1003
VALMARANA		999

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (902) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	994,	997
BERTOLI	996,	937

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (15 giugno 1960)

CENINI, <i>relatore</i>	Pag. 994, 996,	997
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		997
MOTT		996
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>		997

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma per il potenziamento della rete autofilotraviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche » (1048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	1011,	1012
BOSCO		1011
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		1012

« Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro » (1059) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	1010,	1011
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>		1011

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Franza, Luisa Gallotti Balboni, Mariotti, Micara, Minio, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Marchisio.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Tattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali** » (902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Questa materia è regolata dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, salvo qualche modificazione contenuta nella legge 5 dicembre 1955, n. 1214, nella legge 15 ottobre 1957, n. 980, e nella legge 6 marzo 1958, n. 176. È da tenere anche presente il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 che contiene disposizioni per la maggiorazione delle indennità di missione e di prima sistemazione in relazione al ripristino delle ritenute erariali, avvenuto con legge 8 aprile 1952, n. 212.

Le misure in atto per il trattamento economico di missione sono contenute nella tabella a pagina 5 in fine alla relazione, nella quale figura anche un confronto con quelle proposte in questo disegno di legge.

La relazione che accompagna il disegno di legge spiega poi le ragioni del provvedimento, che essenzialmente sono:

1) la necessità o l'opportunità di compendiare in un'unica legge le diverse disposizioni che ora sono sparse in diverse leggi susseguitesi dal 1951 (legge fondamentale) fino ad ora;

2) la necessità di apportare opportuni adeguamenti nella misura delle indennità in rapporto all'aumentato costo della vita;

3) una maggiore armonizzazione con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, che regolava lo statuto degli impiegati civili.

Nelle tabelle che sono allegate al disegno di legge si è naturalmente seguito il nuovo criterio di distinzione fra categorie di personale, escludendo i gradi che ormai sono stati aboliti nelle carriere civili e sostituendoli invece con le qualifiche. Però, oltre all'adeguamento monetario e alla predisposizione di tabelle secondo i nuovi criteri, vi sono alcune altre innovazioni contenute in diversi articoli.

Così nell'articolo 1 vi è il ripristino della riduzione della diaria dopo i primi trenta giorni di missione che già era in atto prima della guerra. Mentre però prima tale riduzione era di un terzo, adesso invece è prevista soltanto per il dieci per cento. Invece, dopo 90 giorni di missione, anzichè mantenere la riduzione, che è attualmente in atto, della

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (15 giugno 1960)

metà, questa viene proposta in ragione del 20 per cento: in misura più favorevole, insomma, per il personale.

Queste riduzioni partono dalla considerazione che dopo un certo tempo il dipendente in missione, diciamo, prorogata, possa trovar modo di sistemarsi meglio e così di spendere meno. Le innovazioni proposte sono dettate, comunque, dai dati dell'esperienza e appaiono, mi pare, giustificate.

Una modificazione, a parer mio, sembra debbasi introdurre al primo comma dell'articolo 1 per quel che riguarda il residuo oltre le ventiquattr'ore di missione, che è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2. Credo che si potrebbe mantenere, in questo caso, l'attuale disposizione dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, e cioè, per il periodo eccedente le ventiquattro ore e non inferiore a otto, calcolare come se fossero ventiquattro ore, trascurando le frazioni minori. Mi pare che sarebbe anche più semplice mantenere in questo caso la disposizione attuale. In ogni modo mi riserverò, se mai, di presentare un emendamento in sede di discussione dell'articolo.

Nell'articolo 5 viene fatta una più efficace precisazione circa il concetto di distanza. Con l'articolo 6 viene introdotta una discriminazione nella diaria in rapporto alla popolazione della località di missione. Si prevede infatti una riduzione del 10 per cento quando si tratta di missione in Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, e del 20 per cento per i Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

C'è poi qualche cosa di diverso per quanto riguarda i capoluoghi di provincia.

Anche qui io avrei delle osservazioni da fare perchè mi pare si voglia generalizzare il concetto che nei centri inferiori si spende meno, il che credo non sia del tutto giustificato. A parer mio, questo concetto è un po' errato. Vi sono dei casi molto diversi; ad esempio, generalmente nelle città del Nord si spende di più che in città anche di popolazione maggiore nel meridione. E poi, in piccoli centri, spesso capita di dover usufruire dell'unico albergo e dell'unico ristorante, senza possibilità di scelta. Mi pare, insomma, che esistano delle disparità tali per cui non

si possa arrivare ad un unico concetto di distinzione della spesa maggiore o minore, fra centri più grossi e centri più piccoli. Perciò sarei del parere che questa distinzione venga soppressa, e anche per questo mi riservo di presentare un emendamento.

Nell'articolo 11 vi sono innovazioni sull'uso delle classi di viaggio in ferrovia, necessarie dopo l'abolizione della terza classe.

Con l'articolo 13 viene proposta, per il personale con funzioni ispettive che abbia frequente necessità di recarsi in località vicine alla sede di servizio, la possibilità di usare di proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità di 30 lire al chilometro. Mi pare che sia una disposizione opportuna, dato il continuo estendersi di mezzi propri di trasporto e considerato che, generalmente, ci si porta più rapidamente dove è necessario, trattandosi poi di funzioni ispettive, per cui gli incarichi di missione sono continui.

All'articolo 18 si propone un aumento nella indennità di prima sistemazione, anche qui in relazione al maggior costo della vita, come per quanto riguarda l'indennità di missione, pienamente giustificato.

All'articolo 22 viene proposta la facoltà a tutte le amministrazioni di ridurre le indennità di trasferta stabilite con carattere di generalità, nel caso di frequente ricorrenza.

Ora su questa disposizione mi pare vi sia da discutere perchè essa potrebbe essere, in un certo senso, veramente opportuna, soprattutto per la frequenza di missioni che riguardano determinate funzioni e che potrebbero creare, per certuni, delle condizioni di favore in confronto ad altri.

Però vi è un altro inconveniente grave: è quello di una discrezionalità lasciata alle diverse amministrazioni, che può evidentemente creare altri guai. D'altra parte, situazioni fortunate e situazioni meno fortunate naturalmente si presentano ogni giorno e sono insopprimibili. La discrezionalità comunque mi pare, quindi, non del tutto giustificabile. Per lo meno questo articolo dovrebbe venir formulato in altro senso, delimitando meglio la discrezionalità con disposizioni più precise e con un limite alla riduzione, che

non è previsto nell'articolo del disegno di legge.

Con l'articolo 24 si blocca al limite attuale la misura di altre indennità minori che attualmente sono commisurate a un'aliquota dell'indennità di trasferta. Questa disposizione è già in atto per l'articolo 12, comma terzo della legge 29 giugno 1951, n. 489 per tabelle indennità: di marcia, di carica per i provveditori alle opere pubbliche e i magistrati alle acque. Ora si propone che sia riferita a tutte quelle che vengono proposte dall'indennità di missione; e il motivo è evidente. Le maggiorazioni che sono predisposte con questo disegno di legge per l'indennità di missione e per l'indennità di trasferimento, sono dettate da considerazioni che non ricorrono per le altre indennità, o comunque non ricorrono per tutte e sempre. Ad ogni modo queste ultime andrebbero esaminate una per una, caso per caso. Evidentemente, se fosse stato predisposto qualcosa di aggiornato anche per le indennità minori, il provvedimento sarebbe stato più completo, ma l'urgenza di portare avanti i necessari adeguamenti per l'indennità di missione, che è il settore più consistente, ha fatto trascurare, per ora, il resto. Nè ritengo che sarebbe opportuno proporre noi delle modificazioni, perchè, tra l'altro, si tratta di una materia il cui esame richiederebbe molto tempo, e comunque dovrebbe essere svolto prima che gli organi competenti di Governo abbiano esaminato tutta la materia stessa. E questo in ogni caso vorrebbe dire ritardare oltre il provvedimento di carattere principale; quindi per ora credo che non sia errato lasciare queste altre indennità minori ai limiti attuali, salvo rivederle in un altro momento, per esaminare se tutte, o qualcuna dovranno essere modificate.

Vi sono poi altri ritocchi distribuiti nei diversi articoli del disegno di legge, che però sono di natura formale, non di natura sostanziale.

Per la spesa, il Governo pensa che si possa rientrare negli attuali stanziamenti, poichè il disegno di legge prevede istruzioni alle singole amministrazioni perchè sia limitato al massimo l'incarico di missione. E perciò, salvo le osservazioni che ho fatto e gli emendamenti

che mi propongo di presentare in sede di discussione degli articoli, penso che nel complesso il disegno di legge meriti di essere approvato.

BERTOLI. Siamo d'accordo nell'approvare il disegno di legge al nostro esame, sempre che si accettino gli emendamenti proposti dal relatore e che mi pare corrispondano anche alle richieste fatte dagli interessati e dai rappresentanti di alcune categorie danneggiate dall'attuale trattamento economico di missione.

MOTT. L'unico elemento che ha consentito di ridurre le missioni dei funzionari è rappresentato dal fatto che le indennità sono piuttosto basse. Tale elemento vale particolarmente per i viaggi all'estero: i dipendenti delle ferrovie si trovano infatti frequentemente a viaggiare all'estero. All'estero si è cercato di fissare, d'accordo con le altre amministrazioni, i criteri generali da adottare in tema di indennità per le missioni.

Hanno indetto un congresso per la lunghezza, uno per la larghezza ed un terzo per l'altezza, tanto che ho chiesto al Ministro dei trasporti quando avrebbero fatto il congresso per la quarta dimensione; voglio dire che si dovrebbe cercare di non elevare eccessivamente le indennità di trasferta per non spingere i funzionari alla ricerca di missioni non sempre indispensabili.

BERTOLI. Sarebbe forse opportuno, senza modificare la lettera e) dell'articolo 2 mettere a verbale una dichiarazione del Rappresentante del Governo circa una migliore definizione del « centro abitato sede dell'ufficio », in quanto mi domando perchè la zona periferica di Roma, definita così dall'azienda tranviaria, entra nel centro periferico abitato.

CENINI, relatore. Propongo, alla fine del primo periodo dell'articolo 1, di sostituire il punto con la virgola e di aggiungere le seguenti parole: « nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore trascurandosi le minori frazioni di tempo ».

Il periodo secondo, quello cioè che segue, verrebbe soppresso.

Proporrei inoltre di sopprimere l'articolo 6.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le modifiche proposte dal senatore Cenini cambiano notevolmente le cose e rompono l'equilibrio tanto faticosamente raggiunto sia per quanto riguarda la frazione di ora, sia per la trasformazione delle otto ore in un'intera giornata. Le modifiche sono notevoli sia per quanto si riferisce all'emendamento all'articolo 1, sia per quello che il relatore ha preannunciato già all'articolo 6.

Bisogna tener anche conto della differenza, spesso sensibile, tra l'indennità fissata per i grossi centri e quella per i piccoli: sono del parere che una differenza esiste ed è notevole, poichè i piccoli centri sono molto più numerosi dei grossi. Pregherei, pertanto, di rinviare il disegno di legge alla prossima seduta in modo da poter studiare se è possibile venire incontro agli emendamenti: non posso accettare, così senz'altro, la proposta del relatore, perchè vi è tutto uno studio amministrativo da compiere.

CENINI, *relatore*. Mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni del Sottosegretario De Giovine.

BERTOLI. Se vogliamo rimandare ad altra seduta per studiare meglio la questione, non ho alcuna difficoltà ad associarmi. La differenza tra il trattamento attuale e quello previsto dal disegno di legge in esame è certamente notevole. Ho fatto qui un calcolo che darebbe il seguente risultato: un funzionario con partenza dalla sede alle 8 e arrivo successivamente alle ore 16 in una località con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, mentre attualmente percepirebbe in tutto 7728 lire, con questo disegno di legge ne percepirebbe soltanto 6250 — quasi 1500 lire di differenza in meno. Ora domando: siamo in condizioni di togliere al funzionario che va in missione 1500 lire al giorno?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Voi insistete soprattutto per la modifica all'articolo 1.

BERTOLI. No, insistiamo anche per l'altro emendamento, perchè la differenza tra quelli che vanno in missione nei centri piccoli e quelli che vanno nei centri grossi, non è affatto sensibile. Anzi, specialmente nell'Italia meridionale nei piccoli centri si paga di più che nei grandi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è vero che i piccoli centri siano più cari degli altri e credo che non si voglia fare delle discriminazioni tra i centri del Sud e quelli del Nord: in questo caso bisognerebbe farle in base agli indici del costo della vita.

PRESIDENTE. Ritengo, da quanto è emerso dalla discussione, che sia il caso di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge per poterlo meglio studiare alla luce delle sue reali conseguenze.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (818)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda il Senato, la Commissione industria, commercio interno ed estero, turismo, ha dato parere favorevole. Non si è espressa in proposito la Giunta per il Mezzogiorno; comunque, dato il tempo trascorso, credo si possa discutere il disegno di legge.

L'ISV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. sono i tre istituti che dispongono i finanziamenti

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (15 giugno 1960)

ti industriali per l'Italia meridionale, e che hanno fra le loro disponibilità i fondi di rotazione di cui alle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102: complessivamente per lire 35 miliardi 875.000.

Gli Istituti suddetti beneficiano di detti fondi nelle seguenti proporzioni: 61 per cento l'I.SV.E.I.MER., 29 per cento l'I.R.F.I.S. e 10 per cento il C.I.S.; e hanno servito abbastanza egregiamente ai fini che si erano proposti.

Con l'attuale disegno di legge si prevede, nelle stesse percentuali, a rinforzare tali fondi di rotazione con un apporto di altri 7 miliardi e 812.500.000 lire, provenienti dallo Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso il 7 maggio 1958, divenuto valido per la legge 19 febbraio 1960, n. 236, in virtù del quale la metà del ricavo di un'assegnazione (cotone, tabacco, pollame, eccetera) pari a 12.500.000 dollari è stata destinata per prestiti al Governo italiano allo scopo di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Il disegno di legge in esame regola le modalità di utilizzazione e di restituzione del prestito, fissa alcune norme per assicurare il rimborso puntuale di precedenti prestiti ottenuti dagli Stati Uniti, dispone l'utilizzazione dei fondi man mano che si realizzano in seguito alla vendita dei prodotti assegnati, e non alla fine dell'operazione, come qualche volta si è usato in precedenza, mantiene inalterate le norme, modalità e agevolazioni previste dalle leggi ricordate in principio; modifica, migliorandole, le disposizioni di carattere formale, per cui la facoltà agli istituti concedenti i mutui di accensione di ipoteca che in genere veniva usata immediatamente e contemporaneamente alla costituzione di privilegi sugli impianti, macchinari, eccetera, viene postposta a questi ultimi, nel senso che gli istituti devono prima servirsi del privilegio sugli impianti e macchinari e poi, se sarà necessario, accendere ipoteca; e ciò per limitare richieste di garanzie eccessive che gli istituti bancari pretendevano per la concessione del fido.

Prevede infine nel caso in cui la restituzione dei fondi da parte degli Enti e Istituti

che hanno ricevuto le assegnazioni o anticipazioni non fosse sufficiente ad assicurare la copertura integrale delle quote di ammortamento alle scadenze stabilite, l'intervento del Tesoro con opportuni stanziamenti, salvo eventuali operazioni di rivalsa.

Questo è, nel complesso, il disegno di legge, il quale si compone di pochi articoli che non presentano importanti novità in confronto alle analoghe leggi precedenti. Alla Camera dei deputati tutti si sono dichiarati d'accordo sulla necessità del provvedimento. Si tratta di nuovi fondi che vengono destinati all'industrializzazione. È stata però prospettata una questione di fondo, che è questa: siamo noi sicuri che gli Istituti bancari che amministrano questi fondi, li abbiano bene distribuiti per l'industrializzazione del Mezzogiorno? In proposito il Ministero del tesoro è stato pregato di dare chiarimenti. Credo che in sede di discussione del bilancio alla Camera qualche cosa del genere sia stato fatto. Comunque, per quanto mi riguarda, ho cercato i bilanci dei tre Istituti ed ho potuto trovare, per il 1959, soltanto quello dell'I.SV.E.I.MER.; per il C.I.S. e l'I.R.F.I.S. i bilanci in mio possesso sono del 1958. I dati sono interessanti, ma non servono a quelle indagini accurate che mi ero proposto. Tuttavia ho il dovere di dire alla Commissione che l'I.SV.E.I.MER., al 31 dicembre 1959, aveva concesso mutui per impianti industriali, per la legge 12 febbraio 1955, n. 38, per lire 6.562.000.000; per la legge 15 febbraio 1957, lire 4.534.000.000.

Le relazioni contengono anche statistiche sulla divisione di questi fondi. C'è una divisione che l'I.SV.E.I.MER. presenta per zone, per provincie, e anche per categorie, però non si afferra in che misura lo Stato favorisca le grandi imprese e in che misura le piccole imprese. Ora questo non entra nella discussione; ho voluto solamente dire alla Commissione che i dati in mie mani non mi hanno permesso altro che fare questa indagine molto superficiale che dovrebbe essere ripresa in sede di discussione di bilancio, quando questa avverrà.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrei intanto fare un'assicurazione, che è questa, per quanto riguarda l'I.SV.E.I.MER., della cui situazione sono a più diretta conoscenza. Tutte queste pratiche si svolgono attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, perchè l'I.SV.E.I.MER., in sostanza è legata alla Cassa per il Mezzogiorno; è l'Istituto il quale traduce in atto le sovvenzioni che vengono poi approvate dalla Cassa per il Mezzogiorno per le grandi, piccole e medie industrie. Ora in realtà tutte le pratiche presentate alla Cassa vengono esaurite, a meno che non siano assolutamente improponibili. Anzi la Cassa per il Mezzogiorno fa una propaganda intensa perchè i nostri industriali e quelli che aspirano alle sovvenzioni presentino istanza. Non c'è quindi alcuna pratica che non venga accolta: questo è positivo.

V A L M A R A N A . Mi pare di aver udito che il denaro del prestito americano viene molto opportunamente destinato all'incremento delle industrie del Sud d'Italia. Se non si industrializza il Mezzogiorno, effettivamente, non si riesce a risolvere il problema dello sviluppo economico delle aree arretrate.

B E R T O L I . Ho poco da aggiungere a quello che ha detto il relatore Braccesi: si tratta veramente di poter avere dei dati più precisi non tanto per il modo e la quantità dei finanziamenti che vengono disposti con il fondo del prestito americano, quanto sulla qualità di tali finanziamenti. A noi risulta — e non ho dati precisi — che in realtà la maggior parte di questi fondi sono andati alle grandi imprese monopolistiche del Mezzogiorno. Si dirà, è vero, di aver favorito trecento medie e piccole aziende e due soltanto delle grandi, ma poi quando si va a vedere il finanziamento si rileva che alle due grosse sono stati versati molti più soldi che non quelli complessivamente disposti per le medie e piccole imprese.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso dare subito il chiarimento chiesto dal senatore Bertoli: le so-

cietà meridionali alle quali sono andati i fondi più importanti, in quanto grossi complessi industriali, sono per la quasi totalità aziende dell'I.R.I.

B E R T O L I . Alla Olivetti, per esempio, quanto è stato dato? E alla S.M.E.? È vero che sono aziende che dipendono dall'I.R.I., ma se la destinazione di questi fondi va a favore delle grandi industrie viene frustrato il principio del provvedimento, che dovrebbe essere concentrato non nelle grandi, ma nelle piccole e medie industrie.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'osservazione del senatore Bertoli sarebbe giusta se in concreto ci fosse la dimostrazione che richieste fatte dalle medie e piccole industrie non siano state accolte.

B E R T O L I . Bisogna poi vedere quali sono le garanzie richieste e quale è la procedura per ottenere i finanziamenti: i grandi complessi hanno, si sa, garanzie notevoli ed i prestiti, quindi, vengono concessi con maggiore facilità; mentre alle piccole e medie aziende, non solo è difficile ottenere il finanziamento, ma vengono scoraggiate dal procurarsi le garanzie e spesso finiscono per trovarsi in serie difficoltà. È tutta la questione che deve essere riveduta: non solo come viene fatta la distribuzione quantitativamente, ma anche la procedura per ottenere i finanziamenti deve essere riveduta in base a dati concreti.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Darò senz'altro i chiarimenti e i dati richiesti.

M A R I O T T I . Mi sembra che le considerazioni e le constatazioni che hanno fatto i colleghi siano pertinenti. Se noi andiamo a fare un consuntivo serio sul livello di industrializzazione del Sud soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese, i risultati appaiono sconcertanti. So che anche il Governo è un po' smarrito e non sa se nel Sud si deve industrializzare con le piccole o medie industrie o con le aziende di grandi

dimensioni; se il Sud dovrà essere un po' la confluenza di tutto il turismo internazionale lasciando il Nord e la Valle Padana alle grandi industrie. C'è ancora tutto un criterio che presenta aspetti talvolta in contrapposizione i quali rendono, secondo me, la linea politica del governo non precisa. In realtà, quando si va a fare un consuntivo serio degli obiettivi che molte leggi si erano proposte di realizzare, si constata che tali obiettivi non sono stati raggiunti. E noi non conosciamo con precisione le cause di questo fenomeno negativo.

Tutto ciò ci lascia sconcertati, tanto che non possiamo fare — nonostante il metodo democratico — il nostro preciso dovere di controllori delle reali situazioni che vengono adombrate.

Secondo gli indici forniti dalle stastitiche non ci si spiega — anche mettendo in raffronto le piccole e medie aziende sorte in questi ultimi due o tre anni — il fenomeno dei fallimenti: aziende che nascono e muoiono dopo pochi mesi. Tutto ciò è preoccupante. È un fenomeno che ad un certo momento deve pur preoccupare il Governo.

Circa le garanzie che sono necessarie per ottenere i prestiti esse sono talmente onerose da non consentire alle medie e piccole industrie di beneficiarne. C'è una concentrazione monopolistica del capitale privato che può rovesciare sul mercato i propri prodotti, contro i quali le altre industrie, piccole e medie, non possono assolutamente competere. Sono tutti effetti che dovrebbero essere studiati da chi deve fare una politica economica distributiva, e di cui il Governo non ci dice mai niente. Mi sembra che provvedimenti, del tipo di quello in esame, di tali dimensioni — che concerne cioè l'utilizzazione di un prestito dell'ammontare di quasi 8 miliardi di lire — dovrebbero essere esaminati e studiati molto più profondamente e dettagliatamente.

Il consuntivo di questi prestiti è quasi sempre pressochè fallimentare e ci indica che le grandi imprese, direttamente o in indirettamente protette, ricevono finanziamenti e si salvano, mentre la piccola e media industria sorge e muore dopo pochi mesi. Perché? E tutti i finanziamenti della famosa

Mediocredito, in base alla legge della piccola e media industria, che fu uno dei progetti più eclatanti del ministro Colombo e sul quale poi si fece una speculazione politica? Non ne sappiamo niente. Alla piccola e media industria, che riesce a costo di sacrifici ad andare avanti, non viene dato nessun prestito che può essere essenziale come il capitale di esercizio. Il Mediocredito che dà finanziamenti esclusivamente per acquistare macchinari, per costruire capannoni industriali di piccole dimensioni, eccetera dovrebbe anche aiutare le piccole aziende.

Non voglio dire che la piccola industria sia tutta fallimentare nonostante i denari che vengono elargiti; ma affermo che i grandi finanziamenti vanno attraverso rivoli misteriosi anzichè alla piccola e media industria, alla grande industria. Non s'è fatta una demarcazione esatta tra le industrie: non si sa bene qual è la media e la piccola.

Sta di fatto che noi siamo chiamati a dare il nostro benessere a leggi suggestive, come quella in esame, alle quali non è possibile dire di no in quanto offrono oltre sette miliardi col fine di dare incremento industriale alle piccole e medie aziende. Ma che si possa seguitare in eterno a dire di sì, subendo magari il ricatto politico — altrimenti si fa apparire sui giornali che le sinistre si sono opposte all'approvazione di un provvedimento a carattere sociale in favore delle piccole e medie industrie — ciò non è possibile. Credo che si debba guardare a fondo questi provvedimenti e mi rivolgo al Presidente della Commissione finanze e tesoro — certamente non per sua colpa molte cose vengono discusse e approvate superficialmente — affinché sia provveduto a seconda delle nostre richieste. C'è certamente qualche cosa che non va, ci sarà probabilmente una macchina che non ingrana, che non carburata regolarmente: alcuni disegni di legge di importanza notevole ci vengono portati davanti e noi siamo indotti a dire di sì, per istinto, perchè riguardano l'utilizzazione di fondi con benefici ed effetti economici, per gli obiettivi che essi propongono. Bisogna ricercare le cause di tutto ciò. Per cui, signor Presidente, se ho dette cose non giuste mi correggerà nella sua saggezza: però credo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (15 giugno 1960)

di aver espresso la verità della situazione rilevata dai dati statistici. Credo che il Sud non si industrializzi in base a questa legge: o questi denari prendono vie che non sono congeniali ai provvedimenti legislativi o c'è una incapacità da parte dei piccoli e medi imprenditori di collocarsi sul mercato in senso competitivo, con tutti i suoi necessari co-dicilli.

Se si seguitano a spendere i denari così dove arriveremo? Avremo piccole aziende che nascono e muoiono ed i macchinari di queste verranno rilevati dalle grandi industrie a prezzi più che convenienti, fallimentari. Se le informazioni delle statistiche sono vere, posso dire che su cento piccole e medie industrie, 50 vanno a gambe all'aria: oppure le statistiche sono false ma non c'è ragione di avere questo dubbio, perchè ci vengono dall'Ufficio centrale di statistica, un ente che voi controllate... È un fenomeno di cui non conosco le origini, però ho notato che il Mezzogiorno non si industrializza, se non su posizioni monopolistiche: le piccole e medie imprese che dovevano costituire l'aspetto prevalente dell'industrializzazione del Sud, accompagnate da un turismo che dovrebbe dare una certa ricchezza e vivacità a quella situazione stagnante, non prosperano. Questi obiettivi non si sono raggiunti. Il Governo ci deve dire che la politica è sbagliata, che i fondi non prendono le vie giuste, o che c'è qualche cosa che non va e che a me e ad altri sfugge.

Vogliamo vedere come sono distribuiti i 7 miliardi del prestito americano chiamando il Ministro o il Sottosegretario dell'industria e del commercio? La Commissione finanze e tesoro ha la responsabilità del controllo e della spesa del pubblico denaro e se questo controllo non si esercita, possiamo apparire tutti un branco di irresponsabili, che non si preoccupano del come si utilizzi il denaro pubblico, che approvano i disegni di legge a vanvera, senza porsi problemi di coscienza.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io vorrei fare alcune osservazioni. Innanzi tutto il senatore Mariotti deve tener presente che cosa è tutta l'Italia

meridionale, che cosa è oltre un terzo dell'Italia che sinora non ha conosciuto affatto l'industrializzazione; per cui i 10, 20, 30 miliardi che sembrano una somma grossa, sono una somma minima quando si pensa che noi stiamo ancora nel periodo di utilizzo di questi denari per la trasformazione dei prodotti agricoli; oggi, nel Meridione, stanno sorgendo, con questi fondi, cantine sociali, frantoi moderni, centri ortofrutticoli, per cui l'industrializzazione anche se non in modo appariscente si va concretando verso i nostri prodotti essenziali. Non vogliamo tirar fuori dalla terra nè ferro nè carbone nè petrolio, che esiste soltanto in Sicilia; ma dobbiamo valorizzare i prodotti della terra; e per questo non bastano i miliardi, che sembrano molti, messi a disposizione. Se si va alla Cassa per il Mezzogiorno, si vede che tutte le richieste sono fatte in questo senso: cantine sociali, centri ortofrutticoli, eccetera; esse sono legate infatti alla trasformazione industriale che per ora assume la forma di trasformazione di prodotti agricoli. La mia provincia, per esempio, ha una pianura di 450.000 ettari, per la quale oggi si stanno facendo gli invasi per l'irrigazione. È tutta una trasformazione del pascolo e del grano, che oggi non rende più; si sta passando all'intensificazione dei prodotti agricoli pregiati. Abbiamo una serie di centri di preparazione di prodotti in scatola e di trasformazioni di ogni genere: questa è la prima parte della nostra industrializzazione. Poi c'è tutta l'industria molitoria che si sta trasformando; dobbiamo avere una quantità di industrie meccaniche quando sarà pronto il centro siderurgico di Taranto. La possibilità della concorrenza è fondata sulla riduzione dei costi; noi abbiamo avuto proposte da parte di ditte milanesi di venire nel Sud per fabbricare mobili metallici, eccetera; queste ditte, per ora, hanno visto che ciò non era conveniente per il solo fatto di dover trasportare i laminati da Cornigliano. Quando funzioneranno gli stabilimenti di Taranto, ci sarà la possibilità di risparmiare sui trasporti e di mettere queste industrie in condizioni di funzionare nell'Italia meridionale.

Si aggiunge a questo il fatto che manca completamente, dalle nostre parti, la menta-

lità industriale, per cui ci sono stati dei tentativi — e questo giustifica anche i fallimenti di cui parlava il senatore Mariotti — di gente assolutamente impreparata che si è cercato di aiutare, ma che al secondo giorno di esercizio non aveva più un centesimo di capitale. Ora si possono aiutare questi tentativi nei limiti delle possibilità, ma non si può dare tutto a chi non ha niente e s'improvvisa industriale. Per il momento abbiamo liberato il terreno da questa specie di avventurieri. Coloro che oggi chiedono crediti sono molto più seri. Per esempio, tutti i centri di trasformazione, latterie, centrali per la lavorazione del formaggio, eccetera, vengono fatti tutti in sede cooperativa; quindi l'individualismo, che è stata un po' la piaga dell'Italia meridionale, per fortuna sta scomparendo. Siamo venuti incontro a industriali che occupavano molti operai, avevano creato questi organismi, e un bel giorno non si sono trovati che debiti, invece che capitali di esercizio.

Insomma, bisogna vivere nel meridione per rendersi conto del problema. Se il problema si potesse vedere come lo ha visto il senatore Mariotti, cioè sul piano delle possibilità, allora veramente potremmo dire di averlo risolto. Ma si tratta di una terra che comincia solo oggi ad evolversi sul piano industriale.

M A R I O T T I . Non risolverete mai il problema in questa maniera. Ci sono posizioni cristallizzate. Se non lo capite, non c'è nulla da fare.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È facile parlare di posizioni cristallizzate quando, per esempio, energia elettrica nell'Italia settentrionale è facile averne perchè tutte le vallate alpine ne producono. Ma da noi si va avanti con le centrali termiche e stiamo fondando le nostre speranze su quelle termo-nucleari in costruzione. Abbiamo bisogno dell'energia che ci viene dalle Alpi; e questo crea, naturalmente, uno stato di inferiorità.

B E R T O L I . Non avrei parlato se il Sottosegretario non avesse espresso delle

opinioni che vanno al di là del problema particolare che c'interessa, tentando di giustificare la politica, non soltanto di questo Governo, ma anche dei Governi precedenti, circa l'industrializzazione del Mezzogiorno. Io credo che non sia questa la sede di una tale discussione, in questo momento. Ne discuteremo larghissimamente quando avremo la possibilità di avere, in Aula o in Commissione, la prima relazione presentata sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno, nella quale risulta dalle statistiche stesse tutto il contrario di quanto ha detto il Sottosegretario. Perchè in realtà il dislivello fra nord e sud è peggiorato: c'è un'affermazione abbastanza esplicita, in questa relazione, circa la scarsa efficienza dei provvedimenti presi in questi anni per risolvere il problema del Mezzogiorno.

Quindi ho preso la parola soltanto per dire che credo non si possa accettare quanto detto dal Sottosegretario senza un approfondimento della questione.

Per quanto riguarda il problema particolare, non posso non essere d'accordo con il senatore Mariotti. È evidente che spesso siamo chiamati qui, in Commissione finanze e tesoro, a deliberare per cifre notevolissime, talvolta di decine di miliardi. Anche per il fondo di rotazione del Banco di Napoli, siamo tuttora in attesa delle delucidazioni chieste al Governo sull'attività del Banco stesso: s'è varata la legge, perchè evidentemente non potevamo lasciare quella banca in condizioni di inferiorità rispetto ad altri grandi Istituti di credito, ma non abbiamo mai avuto le spiegazioni richieste. Per cui credo non sia possibile, per il futuro, adottare provvedimenti così importanti senza un approfondito esame e senza che siano forniti alla Commissione tutti i dati richiesti.

Malgrado questo, poichè non possiamo non votare questo disegno di legge che assegna sette miliardi al Mezzogiorno, votiamolo, ma con questa riserva.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. M'impegno senz'altro a dare tutti i chiarimenti possibili.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (15 giugno 1960)

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni del senatore Bertoli; ma bisogna rispettare un po' le competenze, perchè non possiamo essere noi investiti di tutto il problema, come accennato dal senatore Mariotti. Sul problema dell'industrializzazione sono interessati i competenti Ministeri. Noi siamo chiamati ad approvare o meno il provvedimento. Che si abbia diritto ad avere tutti i chiarimenti necessari, non c'è dubbio; ma vi sono altri organi di importanza molto superiore alla Commissione ai quali ci possiamo rivolgere per informazioni; però la responsabilità non è più nostra.

MARIOTTI. Non gliene facevo una colpa. Io rispondevo alle parole del relatore, che ha detto: soltanto io, di mia spontanea volontà, ho cercato di avere qualche dato...

PRESIDENTE. Ho detto poco fa che, quando per approvare un disegno di legge, si desiderano avere tutti i dati, si ha diritto di averli, e se questi non sono pronti, possiamo rinviare la discussione a una seduta successiva. Ma quando si fa rimprovero alla Commissione di non aver controllato come la legge sia stata applicata fino in fondo e per quali motivi le piccole industrie non vanno avanti (questa è un'indagine di grandissimo interesse, che noi come parlamentari, come legislatori e come uomini dobbiamo fare), il campo delle responsabilità va nettamente stabilito e delimitato. Non possiamo invadere il campo altrui, come noi non consentiremmo che altri invadesse il campo nostro. Noi dobbiamo votare un disegno di legge: dobbiamo avere, prima di votarlo, tutti i dati necessari. Se non ci sono, rimandiamo l'approvazione. Ma una volta approvata, la legge non è più sotto il nostro controllo, non siamo più noi che dobbiamo entrare in questa materia.

MARIOTTI. Lei ha fatto delle considerazioni giustissime, ma non mi trascini su questo piano: bisognerebbe discutere a fondo!

BERTOLI. Non si tratta della nostra competenza. Quando noi riceviamo sette miliardi per il Mezzogiorno, non credo che noi si debba votare il disegno di legge relativo senza avere dei dati precisi che il provvedimento al nostro esame non ci indica. In questo senso riteniamo che l'indagine dovrebbe essere fatta non perchè esula dalla nostra competenza: se noi fossimo convinti che i sette miliardi non si sarebbero utilizzati in maniera proficua noi dovremmo cercare di modificare la legge o gli istituti...

PRESIDENTE. Noi sappiamo come saranno utilizzati.

BERTOLI. L'indagine peraltro dovrebbe riferirsi anche al passato.

PRESIDENTE. Vuol dire che se ci capiterà che richieste di dati non venissero esaudite, potremo sempre rinviare lo esame dei disegni di legge. Le osservazioni rimangono a verbale.

SPAGNOLLI. Le osservazioni fatte dal senatore Bertoli non devono farci dimenticare che gli istituti hanno una responsabilità anche dal punto di vista della legge. Penso che possa essere utile, anzi desiderabile, che ad un certo momento vengano fatte relazioni dagli organi competenti di Governo, sia come visione generale che come politica di questi enti. Ma questa è una prospettiva di ordine generale, che attualmente esula dalla discussione del provvedimento in esame. Sarei del parere di tener conto che indubbiamente noi dobbiamo presumere che l'utilizzazione dei fondi di cui al disegno di legge avverrà secondo i canali e le norme della legge.

Abbiamo constatato in questi quindici anni che non bastano evidentemente i provvedimenti di ordine economico, le impostazioni finanziarie, le agevolazioni fiscali: c'è tutto un substrato di preparazione umana nella quale entra anche la figura dell'imprenditore, che non è una cosa che si improvvisa. Non si tratta di creare *ex novo* delle iniziative industriali. La storia ci ricorda che

l'Austria, ai tempi di Maria Teresa, aveva iniziato allora il primo passo nell'Italia settentrionale, in Lombardia, di quello che è stato poi il movimento industriale: dal potenziamento agricolo sono poi nate le attività imprenditoriali, con una certa gradualità. Così come ha ben detto il senatore De Giovine, da meridionale, rendendosi interprete delle ansie della sua terra, anche le migliori leggi non possono improvvisare situazioni di benessere se non attraverso preparazione e gradualità. Detto questo, ritengo che si possa approvare senz'altro il disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 7 marzo 1958, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 7.812.500.000 lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente articolo 1 affluiranno al bilancio della entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.), e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del

29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

(È approvato).

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni contemplate dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente articolo 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio d'interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio d'interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese d'amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie.

(È approvato).

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 3 delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, ed 8 febbraio 1958, n. 102, è sostituito dal seguente:

« Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e succes-

sive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie. La presente disposizione è applicabile a tutte le operazioni effettuate ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38 ».

(È approvato).

Art. 5.

Qualora l'ammontare delle somme restituite dagli Enti ed Istituti, che hanno ricevuto assegnazioni od anticipazioni da destinare a finanziamenti a valere sui prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi degli Accordi stipulati in data 23 maggio 1955, 30 ottobre 1956 e successive integrazioni, e dell'Accordo 7 marzo 1958, non fosse sufficiente ad assicurare la copertura integrale dell'ammortamento dei prestiti medesimi alle scadenze prescritte, la relativa integrazione della spesa sarà sostenuta dal bilancio statale, salvo eventuale rivalsa.

Le differenze in più o in meno, che dovessero eventualmente risultare in dipendenza di oscillazioni nel corso del cambio con il dollaro, fra le somme restituite per l'ammortamento dei prestiti dagli Enti ed Istituti di cui al precedente comma e quelle dovute al Governo degli Stati Uniti d'America, rispettivamente riaffluiranno al bilancio dell'entrata o verranno coperte a carico del bilancio della spesa.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro e gli Enti ed Istituti di cui ai precedenti articoli potranno regolare con apposite convenzioni i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge.

Le convenzioni predette sono esenti da tassa di bollo e di registro.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: « Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina » (524)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: « Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina ».

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sul concetto informatore del disegno di legge del senatore Marchisio tutta la Commissione si è espressa, nella precedente seduta, d'accordo. Si trattava però di formulare il provvedimento stesso in modo più completo e preciso ed io sono stato incaricato appunto di farlo tenendo conto delle osservazioni della Commissione.

Perciò propongo che l'articolo 1 così com'è formulato nel disegno di legge Marchisio sia sostituito da un altro di cui darò lettura e che ha la finalità di estendere le facilitazioni di cui si discute ai territori montani per gli arrotondamenti e accorpamenti in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per quanto riguarda anche l'articolo 2, sempre in armonia a quanto è stato detto nel passato, ricordo che vi è un rimaneggiamento da parte del Governo proposto nell'ar-

ticolo stesso con la riduzione di termini e determinate modalità di cui ugualmente darò lettura.

L'articolo 1 del disegno di legge, così come è stato proposto dal senatore Marchisio, suona testualmente:

« Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente ».

L'articolo sostitutivo sarebbe invece così formulato:

« Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti di trasferimento di proprietà e di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici contemplati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente ».

L'articolo 2 è stato precedentemente concepito in questi termini:

« A seguito della presentazione delle domande di regolarizzazione le Intendenze di finanza competenti richiederanno alle parti interessate la documentazione che riterranno necessaria a comprovare od attestare, ora per allora, l'esistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge per beneficiare dei provvedimenti a favore della formazione ed arrotondamento della piccola proprietà contadina ».

Potrebbe essere sostituito, in base alle osservazioni fatte dalla Commissione, con il seguente articolo così formulato:

« A corredo delle domande previste nell'articolo 1 i contribuenti dovranno contemporaneamente produrre i certificati attestanti, rispettivamente, l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché la dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 ».

P R E S I D E N T E. Il presentatore senatore Marchisio è d'accordo nella nuova formulazione dei due articoli?

M A R C H I S I O. Tanto io quanto i miei colleghi presentatori del disegno di legge in esame siamo perfettamente d'accordo nella formulazione e sostituzione dei due articoli.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli così come risultano dalla nuova formulazione, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti di trasferimento di proprietà e di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici contemplati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente.

(È approvato).

Art. 2.

A corredo delle domande previste nell'articolo 1 i contribuenti dovranno contemporaneamente produrre i certificati attestanti, rispettivamente, l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché la dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dello atto, delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito di discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari » (700)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che la discussione di questo disegno di legge era stata rinviata, in attesa che il relatore, senatore Braccesi, potesse documentarsi su alcuni dati, di cui era stato richiesto.

B R A C C E S I, *relatore*. Nella seduta precedente, allorché iniziai la relazione sul disegno di legge all'esame della Commissione, riferii sugli scopi del disegno stesso, che erano e sono quelli di dare la possibilità

ai dipendenti statali di ricorrere più largamente e più facilmente ai piccoli prestiti, di un mese di stipendio per gli impiegati, o fino alla concorrenza di quattro settimane di salario per il personale salariato. Ricordai che l'E.N.P.A.S. era stato autorizzato con un prestito di 5 miliardi (dei quali tre presi in mutuo dalla Cassa depositi e prestiti) a fare appunto le su indicate operazioni all'interesse stabilito del 5,80 per cento, naturalmente comprensivo della quota spese di amministrazione e per il rischio di insolvenza.

La Commissione mi fece rilevare talune difficoltà che i dipendenti dello Stato incontrerebbero nell'accoglimento delle loro domande; e mi vennero altresì richiesti altri dati in merito alle operazioni di prestito: ad esempio, come l'E.N.P.A.S. ha assolto questi impegni che aveva preso: quali sono gli istituti autorizzati a fare le operazioni e come mai queste operazioni si sarebbero dovute fare al tasso dell'8,50 per cento anziché a quello del 5,80 per cento, come era stato in precedenza praticato.

Ecco, dunque le risposte che sono ora in grado di dare agli interrogativi posti dalla Commissione. Innanzitutto la concessione dei piccoli prestiti ai dipendenti statali da parte dell'E.N.P.A.S. è disciplinata dalla legge 19 luglio 1959, n. 588. La concessione è demandata agli uffici periferici dell'Ente i quali evadono le richieste, in via normale, entro le 48 ore dalla presentazione delle relative domande e, in casi urgenti, subito. I richiedenti sono esonerati dall'obbligo di presentare qualsiasi documentazione probatoria a corredo delle domande.

Nell'esercizio 1958-59 sono stati concessi n. 55.522 piccoli prestiti per complessive lire 2.907.510.000. Nell'esercizio 1959-60, fino al 31 maggio di quest'anno, ne sono stati concessi n. 35.278 per complessive lire 2 miliardi e 019.756 mila.

I dipendenti statali, che hanno in corso cessioni del quinto sullo stipendio ai sensi della legge citata, possono contrarre piccoli prestiti limitatamente ad una mensilità della retribuzione; ove non abbiano in corso la cessione del quinto possono contrarre pic-

coli prestati pari all'importo di due mensilità della retribuzione.

Per il corrente esercizio finanziario sono stati destinati al settore « piccoli prestiti » cinque miliardi di lire, mentre nel prossimo esercizio finanziario l'Ente aumenterà la disponibilità a sette miliardi.

Come ho già detto il servizio si è finora svolto regolarmente con la evasione di tutte le richieste presentate dai dipendenti statali entro le 48 ore dalla presentazione delle domande: si ritiene, quindi, che anche per l'avvenire le domande troveranno sollecita e totale evasione, basta che i dipendenti statali presentino la dichiarazione dell'Amministrazione che si impegna a versare le ritenute sullo stipendio quali quote stabilite per l'ammortamento del prestito ottenuto.

Ora il presente disegno di legge ha per principale scopo di autorizzare altre Casse a fare le stesse operazioni dell'E.N.P.A.S. e ad assicurarsi che le Casse si impegnino a trattenere dallo stipendio i soldi anticipati, che prima invece era fatto a titolo di amicizia da parte dei cassieri.

La Commissione desiderava anche sapere quali sono queste Casse. Eccone l'elenco: Cassa sovvenzione per il personale dell'Amministrazione finanziaria; Cassa mutua di assistenza e previdenza per il personale del Ministero dell'interno; Cassa mutua per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica; Cassa mutua di previdenza ed assistenza del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Ente morale costituito con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1958); Cassa mutua sottufficiali Esercito. Ed inoltre: Istituto sovvenzioni per poste telegrafonici; Istituto sovvenzioni del Dopolavoro ferroviario; Istituto sovvenzioni dell'Unione militare.

Questi sono gli Istituti che per il loro particolare e specifico carattere, hanno sempre fatto le operazioni dei piccoli prestiti ai dipendenti statali. Con il disegno di legge all'esame della Commissione le Amministrazioni dovranno trattenere sullo stipendio le ritenute da versare alle Casse ed Istituti autorizzati ai prestiti, i quali sono da parte loro impegnati a svolgere le operazioni

stesse al tasso convenuto del 5,80 per cento.

La Camera dei deputati aggiunse l'ultimo articolo del disegno di legge, l'articolo 7, in forza del quale a fare le operazioni del genere vengono ammessi tutti gli istituti contemplati dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. A maggiore chiarimento, do lettura del predetto articolo 15, che dice testualmente:

« Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le Casse di risparmio ed i monti di credito su pegno ».

Con il presente disegno di legge si autorizzano anche questi istituti a compiere operazioni di prestito, il cui ammontare non può superare una mensilità dello stipendio, o quattro settimane di salario, al tasso massimo dell'8,50 per cento.

Qualcuno ha ritenuto eccessivo questo tasso dell'8,50 per cento, ma la Camera ha studiato l'argomento ed ha ritenuto che l'8,50 per cento fosse un compenso adeguato alle esigenze degli enti concedenti e dei beneficiari del prestito.

B O S C O . Vorrei fare osservare che il provvedimento ha il suo punto più interessante nell'articolo 5, laddove consente la cumulabilità dei prestiti con la cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con l'E.N.P.A.S. o con altro istituto ammesso.

Già questa possibilità di cumulo è un'agevolazione; se noi apportassimo delle modifiche, nel senso di portare il tasso al di sotto dell'8,50, consentiremmo una ulteriore agevolazione, che non sembra neppure giustificata ove si pensi che i bisognosi di prestito, se dovessero ricorrere agli ordinari istituti

finanziari, sarebbero sottoposti ad un tasso del 20-25 per cento.

Ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, anche perchè ulteriori modifiche comporterebbero il ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento e, di conseguenza, un ritardo della sua entrata in vigore, data l'imminenza del periodo feriale.

Eventuali altri miglioramenti potranno, comunque, farsi in un secondo momento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e le altre istituzioni similari costituite tra pubblici dipendenti per fini non di lucro, come enti morali o come persone giuridiche di diritto pubblico, le quali includano, fra le proprie finalità, la concessione di prestiti ai propri iscritti che siano dipendenti dello Stato, possono chiedere al Ministero del tesoro, tramite l'Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse abbia la vigilanza, che il recupero dei prestiti da esse effettuati avvenga mediante ritenuta diretta sugli stipendi o salari da parte degli uffici centrali o periferici che amministrano il personale che ha contratto il prestito.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 le Casse e le istituzioni ivi previste debbono sottoporre al Ministero del tesoro, tramite la competente Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse ha la vigilanza, l'atto costitutivo e lo statuto regolarmente approvati, nonchè ogni variante ai

medesimi e debbono comunicare le condizioni alle quali intendano effettuare le operazioni di prestito agli iscritti, unitamente agli altri elementi che il Ministero del tesoro ritenga opportuno di richiedere.

Dovrà essere assicurata la partecipazione di un funzionario del Tesoro nei collegi sindacali di dette Casse ed istituzioni.

Il Ministro del tesoro concede l'autorizzazione predetta con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 3.

L'ammontare dei prestiti di cui al precedente articolo 1 non può superare una mensilità degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonchè degli altri assegni a carattere continuativo e fisso.

Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.

(È approvato).

Art. 4.

La procedura di recupero mediante ritenuta diretta, di cui al precedente articolo 1, è estesa ai prestiti concessi dall'Istituto postelegrafonici ai propri iscritti, a norma dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

(È approvato).

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di cui al precedente articolo 1 non sono cumulabili fra loro, nè con quelli di cui all'articolo 4 e possono essere cumulated solamente con la eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con l'E.N.P.A.S. o con altro Istituto ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'articolo 15

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (15 giugno 1960)

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(È approvato).

Art. 6.

Il tasso d'interesse annuo per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo 1 non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato.

(È approvato).

Art. 7.

Sono altresì ammessi a compiere operazioni di piccolo prestito ai dipendenti statali, di cui alla presente legge, gli Enti, con le rispettive organizzazioni centrali, contemplati dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Gli Enti suddetti possono delegare previa autorizzazione dei competenti organi di vigilanza, in quanto occorra, il compimento delle operazioni di piccoli prestiti ad enti fiduciari e commissionari.

Il tasso annuo di interesse non potrà superare l'8,50 per cento comprensivo di ogni onere accessorio fiscale, assicurativo e di ogni spesa.

Sono estese ai piccoli prestiti la procedura di recupero mediante ritenuta diretta di cui al precedente articolo 1 e le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro » (1059)

PRESIDENTE, *ff. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una frazione minore di cento lire, questa frazione è computata per cento lire ».

Data l'assenza del relatore, senatore Valmarana, se non si fanno osservazioni, riferirò lo stesso brevemente su questo disegno di legge.

Come vi è noto, l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge di registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, stabilisce che quando la somma totale delle imposte liquidate presenta in sede di registrazione una frazione minore di una lira, tale frazione viene computata per una lira intera.

La disposizione trovava la sua ragione di essere nella necessità di semplificare i calcoli e, con essi, la relativa operazione di registrazione degli atti e corrispondeva, quindi, ad una esigenza che la pubblica Amministrazione non può trascurare anche in riferimento ai criteri di produttività ed economicità, quali sono largamente applicati nel settore dell'industria privata. Ora è manifesto che l'arrotondamento stabilito dalla legge predetta era adeguato al potere d'acquisto della moneta del tempo, ma non risponde più all'attuale valore monetario, con-

siderato che in conseguenza di esso i valori ai quali l'imposta di registro viene riferita hanno subito aumenti pressochè corrispondenti al tasso di svalutazione.

Mantenendo perciò la legge nel suo testo originario, gli scopi che essa si prefigge di perseguire restano praticamente annullati, ed in considerazione di ciò è stato predisposto il presente disegno di legge, in virtù del quale l'ultimo comma dell'articolo 10 precitato viene modificato nel senso che la misura dell'arrotondamento, rapportato appunto all'attuale parametro di svalutazione della moneta, si eleva a 100 lire.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla relazione, e dichiara di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E, *ff. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato),

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma per il potenziamento della rete autofilotraviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche » (1048)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *ff. relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma per il potenziamento della rete autofilotraviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nella relazione su questo disegno di legge, se non si fanno osservazioni, sostituirò il senatore Bergamasco, che non è ora presente.

Fra i tanti provvedimenti intesi ad assicurare la piena efficienza dei servizi pubblici in occasione delle prossime Olimpiadi, il comune di Roma ha predisposto un programma di potenziamento del servizio autofilotraviario, consistente principalmente nell'acquisto di vetture per l'incremento e il rinnovamento del materiale mobile dell'A.T.A.C. e della « Stefer ».

All'uopo il comune di Roma dovrà assumere con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'ammontare di lire 6.083.500.000, ammortizzabili in 35 anni al tasso del 5,80 per cento. Per garantire il pagamento delle 35 annualità, il Comune dovrebbe rilasciare delegazione sulla sovrimposta fondiaria, o sui tre quinti dell'imposta di consumo; ma mutui in ammortamento e altri già perfezionati o in via di perfezionamento, che il Comune ha già assunto, sia per il ripiano dei disavanzi economici dei bilanci, sia per il conferimento di capitali alle aziende municipalizzate o per altri scopi, hanno quasi esaurito le disponibilità sui cespiti predetti, talchè l'utilizzazione delle esigue disponibilità residue per garantire il mutuo che è oggetto della nostra discussione porrebbe il Comune nell'impossibilità di ricorrere all'ulteriore credito per fare fronte alle altre esigenze di rinnovamento e potenziamento delle complesse strutture dei servizi pubblici.

Tenuto conto che le manifestazioni olimpiche costituiscono un avvenimento di risonanza mondiale che interessa l'intero paese, si presenta l'opportunità che gli oneri derivanti dagli accennati doveri di ospitalità siano equamente ripartiti.

Sembra perciò conveniente che il mutuo per lire 6.083.500.000, che il Comune stesso ha deliberato di contrarre al fine innanzi precisato, sia garantito dallo Stato, e ritengo, pertanto, che il presente disegno di legge debba essere favorevolmente accolto.

B O S C O. Condivido pienamente il parere espresso dall'onorevole Presidente ed insisto per la sollecita approvazione di questo disegno di legge.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (15 giugno 1960)

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo e si dichiara senz'altro favorevole all'approvazione immediata del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *ff. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui per complessive lire 6.083.500.000 da servire per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature aziendali dell'A.T.A.C. e della « Stefer » e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile delle aziende stesse, in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche.

I mutui sono somministrati in base ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello interno con riferimento agli atti della spesa vistati dai competenti Uffici tecnici statali.

(È approvato).

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti già concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma.

(È approvato).

Art. 3.

In relazione alla garanzia statale prestata ai sensi del precedente articolo, ove l'Ente mutuuario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvederà, dietro semplice noti-

fica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dallo articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuuario.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Estensione del beneficio della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati » (702) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E , *ff. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Estensione del beneficio della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1º luglio 1959, la corresponsione della 13ª mensilità in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'articolo 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.

Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvederà con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

In sostituzione del relatore, senatore Ponti, che non è presente, riferirò io stesso, se non si fanno osservazioni, sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, come vi è noto, il decreto-legge n. 1599 del 1947, convertito nella legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni, non contempla a favore del personale insegnante delle scuole popolari il beneficio della 13ª mensilità, che il decreto 25 ottobre 1946, n. 263, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561, stabilisce per il personale statale.

La Direzione generale per l'educazione popolare del Ministero della pubblica istruzione ha più volte sollecitato al Ministero del tesoro l'estensione della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari, carcerarie e reggimentali, come riconoscimento di quella gratifica della quale beneficiano ormai tutte le categorie di lavoratori con o senza continuità di rapporto di lavoro.

È nostro avviso che tale richiesta debba trovare l'appoggio incondizionato del Parlamento, in quanto essa apporta un aiuto economico ai diecimila maestri che usufruiscono del compenso per i soli mesi di effettivo insegnamento e, d'altra parte, suona riconoscimento dell'importanza sociale delle scuole predette, che tanto efficacemente ope-

rano nelle zone depresse dell'Italia, combattendo l'analfabetismo ed educando le popolazioni ai doveri civici.

Non va trascurato il rilievo che nel decreto istitutivo delle scuole popolari il servizio prestato nelle predette scuole è valutato come servizio d'incarico e supplenza e lo stipendio mensile, sia pure chiamato compenso, è commisurato, in rapporto alle ore d'insegnamento effettivo, all'insegnamento delle scuole elementari di ruolo.

È dunque conveniente estendere tale beneficio anche al personale insegnante delle scuole carcerarie e militari, e ritengo pertanto che sia opportuno, nonostante la comprensibile rigidità del Governo in questi casi, approvare il disegno di legge in esame.

D E G I O V I N E. *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo riconosce la opportunità di questo provvedimento ed è, pertanto, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari